

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa all'esercizio 2012, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", con riferimento anche ai principali eventi sino a data corrente.

La relazione, come i precedenti referti,¹ è suddivisa in tre parti. La prima contiene notazioni di carattere generale, concernenti l'inquadramento normativo dell'Istituto e le caratteristiche principali delle sue attività istituzionali, nelle due diverse forme di previdenza affidate a gestioni distinte sul piano normativo e contabile — costituite, l'una, dalla Gestione sostitutiva dell'AGO (acronimo di assicurazione generale obbligatoria), denominata anche "Gestione principale", e, l'altra, dalla Gestione separata. La seconda e la terza parte riguardano l'analisi di dettaglio sotto il profilo economico-finanziario e dei risultati di bilancio, rispettivamente, della gestione previdenziale e assistenziale della Gestione sostitutiva dell'AGO e della Gestione separata.

¹ Il precedente referto, relativo all'esercizio 2011, è in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 437.

PARTE PRIMA – Profili generali**1. Equilibri di bilancio e contenimento della spesa: inquadramento normativo**

L'assetto istituzionale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), soggetto di diritto privato (nella specie della fondazione) ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, non fa registrare, nell'anno cui si riferisce la presente relazione, modifiche sostanziali di rilievo che abbiano diretto e specifico riferimento all'attività dell'Istituto.

Assumono rilievo le numerose disposizioni contenute nella legislazione di questi ultimi anni, che hanno come destinatarie tutte le Casse, misure finalizzate, da una parte, ad assicurare la sostenibilità delle gestioni nel medio-lungo periodo, dall'altra a garantire il contenimento della spesa, in particolare del personale e per consumi intermedi, nonché a regolare la gestione degli investimenti per l'effetto che da essi deriva sui conti pubblici.

Con riguardo al primo profilo è da ricordare come l'art. 24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo proietti a cinquanta anni l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio tecnico.

In tal senso, gli enti previdenziali privatizzati sono tenuti ad adottare misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche entro e non oltre il 30 settembre 2012 come disposto dal comma 16 novies, dell'art. 29, della legge n. 14 del 2012, di conversione del decreto legge n. 216 del 2011. Trascorso tale termine senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, l'art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201/2011 dispone con decorrenza dal 1° gennaio 2012, che si applichino le misure correttive ivi previste (calcolo delle pensioni con il metodo contributivo; contributo di solidarietà).

Con la circolare del 22 maggio 2012 (adottata in esito a Conferenza dei Servizi delle amministrazioni vigilanti) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha impartito indicazioni sulla predisposizione dei bilanci tecnici da parte degli enti di previdenza privati, alla luce anche delle disposizioni di cui al citato art. 24 del decreto legge n. 201. È disposto, tra l'altro, - ferma restando la necessità che i bilanci siano redatti su un periodo di cinquanta anni – che il tasso di redditività del patrimonio non possa in ogni caso essere posto in misura superiore all'1 per cento in termini reali. È poi previsto che la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spese per

prestazioni pensionistiche contenute nei bilanci tecnici possa tener conto, in caso di disavanzi annuali di natura contingente e di durata limitata, come fattore di compensazione, dei rendimenti annuali del patrimonio, come sopra determinati.

Quanto alle misure di contenimento della spesa - per lo più riferibili a tutti gli enti inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel cui ambito sono da comprendere anche le Casse privatizzate (in tal senso è la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 6014 del 2012) - vanno ricordati:

- l'art. 8, comma 15 del citato decreto legge n. 78 del 2010, che stabilisce che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- l'art. 9, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, che prevede, per il triennio 2011-2013, che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;
- l'art. 14, del decreto legge n.98 del 2011, attribuisce a decorrere dal 2011, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati. Alla medesima Commissione sono attribuiti compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. Le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti in merito alle risultanze dell'attività di controllo sono stabilite dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2012;
- l'art. 18, comma 22 bis, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, ove stabilisce che, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza

obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di perequazione²;

- l'art. 2, comma 2, del decreto legge 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, che istituisce un contributo di solidarietà del 3 per cento sui redditi di importo superiore ai 300.000 euro annui;
- l'art. 8, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012, prevede la riduzione in misura pari al 5% nel 2012 e al 10% a decorrere dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010 (classificati in base alle disposizioni della circolare RGS n. 5 del 2 febbraio 2009) e il versamento, entro il 30/09/2012, delle somme derivanti da tale riduzione in apposito capitolo del bilancio dello Stato;
- il combinato disposto dell'art. 29, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012, che prevede la possibilità, ovvero impone per determinate categorie merceologiche (fatte salve le autonome procedure previste da tale ultima disposizione), di acquistare beni e servizi attraverso convenzioni Consip o centrali di committenza regionali;
- l'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, prevede che non si applichi l'aggiornamento degli indici ISTAT per il 2012, 2013, 2014 ai canoni dovuti dalle amministrazioni di cui al conto consolidato della PA per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;
- l'art. 5, commi 2, 7, 8 e 9, del decreto legge n. 95 del 2012, prevede:
 - o il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
 - o il rispetto del limite di valore dei buoni pasto, a partire dal 1° ottobre 2012, in misura non superiore ai 7 euro;
 - o il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi alla fruizione di ferie, riposo e permessi spettanti al personale;
 - o il divieto di attribuire consulenze a personale dello stesso ente in quiescenza che svolgeva attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico;
- l'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, che pone a carico degli enti una serie di interventi e di iniziative volti a conseguire obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica.

² È da porre peraltro in evidenza come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2013, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in epigrafe.

A completezza del quadro normativo testé esposto - che ha diretto riferimento a norme di contenimento della spesa e di regolazione degli investimenti - è utile fare anche menzione delle seguenti disposizioni, di rilievo per gli enti previdenziali privatizzati:

- art. 32, del decreto legge n.98 del 2011 secondo cui gli enti previdenziali destinatari di contribuzioni obbligatorie previste per legge devono essere qualificati alla stregua di organismi di diritto pubblico e come tali tenuti all'applicazione del Codice degli appalti;
- art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) dispone per gli anni 2013 e 2014 il limite di spesa pari al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili;
- art.1, comma 143 della medesima legge di stabilità, in materia di divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi il medesimo oggetto.

Un cenno, infine, è da riservare all'articolo 1, comma 169, della legge n. 228 del 2012 che ha disposto che avverso gli atti di cognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione.

1.1. Le misure adottate da INPGI — Ai fini della redazione della presente relazione la Corte ha richiesto all’Istituto informazioni sugli adempimenti adottati in attuazione delle previsioni normative cui nel paragrafo precedente è fatto richiamo.

Quanto alle disposizioni sugli equilibri di bilancio e previdenziale nel breve, medio e lungo termine cui ha riferimento l’art. 24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, attraverso l’acquisizione di bilanci tecnici che coprano un arco di tempo cinquantennale, si fa rinvio a quanto esposto nei capitoli 5 della parte prima, 4 della parte seconda e 4 della parte terza di questa relazione.

E’ qui da aggiungere come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con lettera del novembre 2012, in sede di verifica dell’equilibrio di lungo periodo della Gestione principale, considerata anche la specificità dell’Istituto, si sia espresso favorevolmente, salvo la necessità (sotto altro profilo) dell’adozione di idonei provvedimenti al fine di correggere l’indicatore patrimonio/riserva legale inferiore alle cinque annualità delle prestazioni correnti. Valutazioni ugualmente positive vengono formulate nei riguardi della sostenibilità della Gestione separata.

Del pari si fa cenno nel capitolo dedicato alla gestione patrimoniale sull’osservanza delle regole in tema di acquisto e vendita dei beni immobili ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Con riguardo alle misure di contenimento della spesa che hanno riferimento alle Casse previdenziali privatizzate in quanto soggetti inclusi nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche comunicato dall’ISTAT e pubblicato sulla G.U., ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è ben noto come il Consiglio di Stato con la sentenza n. 06014/2012 in data 28 novembre 2012 abbia riconosciuto la legittimità dell’inclusione delle casse previdenziali privatizzate nell’elenco Istat, precisando come i) la trasformazione in enti privatizzati operata dal d.lgs. n. 509/1994 abbia lasciato “immutato il carattere pubblistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo”; ii) l’applicabilità di prestazioni patrimoniali non sia frutto di una valutazione arbitraria dell’Amministrazione, ma, al contrario, corrisponda alla qualificazione pubblica degli enti medesimi e ai criteri stabiliti dalla legge.

Sta, però, di fatto che l’INPGI ha dato solo parzialmente seguito alle prescrizioni legislative in parola quanto agli effetti sul consuntivo del 2012, limitandosi (in un primo tempo), con riguardo ai risparmi per consumi intermedi ad accantonare “somme idonee all’eventuale obbligo di adempimento alla predetta normativa” e

mancando di dare attuazione ad altre disposizioni di contenimento della spesa, in particolare per quanto attiene alla riduzione della misura dei buoni pasto al personale dipendente. L'INPGI, in generale, ha ritenuto non essere destinatario delle misure in tema di spesa per il personale di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 che contengono prescrizioni di contenimento degli oneri relativi al trattamento economico complessivo dei dipendenti (ivi compreso quello accessorio), al netto delle fattispecie espressamente previste dalla medesima norma.

L'INPGI, infatti, con lettera n. 53 del 12 febbraio 2013 indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato come le norme di contenimento della spesa pubblica e quelle relative ai consumi intermedi di cui al d.l. n. 95 del 2012 (i cui effetti decorrono, almeno per alcune categorie di spesa, già dallo stesso 2012) non trovino applicazione nei confronti degli enti previdenziali privatizzati.

A tale convincimento – fondato su una pluralità di elementi interpretativi desunti dalla ricordata pronuncia del Consiglio di Stato, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2011, dalla delibera della CIVIT n. 26 del 2012 ed, altresì, basati sulla “corretta” interpretazione del d.lgs. n. 509 del 1994, secondo cui l’attività meramente strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali sarebbe espressione della sfera di autonomia gestionale, organizzativa e contabile attribuita alle Casse dal legislatore – ha fatto seguito il ricorso al TAR, proposto dall'INPGI insieme ad altri enti, avverso la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 13406 del 21 settembre 2012) che, con riferimento anche a circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle Casse privatizzate di dare applicazione alla normativa in parola³.

Con successiva lettera n. 325 del 21 maggio 2013, l'Istituto, pur ribadendo le considerazioni appena ricordate, ha ritenuto, “in adesione ad un principio di gestione prudenziiale delle attività”, di effettuare (“in via provvisoria e meramente cautelare”) il versamento all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato degli importi calcolati in corrispondenza del cinque per cento della spesa 2010 per consumi intermedi, per un importo, rispettivamente di € 148.837 (Gestione sostitutiva) e di € 16.476 (Gestione separata).

Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene la Sezione di non dovere e non potere, in questa sede, entrare nel merito delle osservazioni formulate dall'Istituto,

³ Deve essere rilevato, da ultimo, come il Tar del Lazio con sentenza nr. 05938 del 2013 (depositata il 12.06.2013) abbia respinto il ricorso delle Casse privatizzate con motivazioni, per una parte, sostanzialmente analoghe a quelle formulate dal Consiglio di Stato con la ricordata Sentenza 06014 del 2012 e, per altra, con riguardo all'asserito riconoscimento “legislativo” degli elenchi Istat all'indomani dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (introdotte dal decreto legge n. 16 del 2012).

limitandosi ad osservare come finché non intervenga, quanto agli ambiti soggettivi di applicazione, una disposizione normativa di segno contrario a quelle ricordate di revisione e contenimento della spesa pubblica, ovvero in sede giurisdizionale una diversa pronuncia interpretativa favorevole alla tesi dell'INPGI, l'Istituto medesimo sia obbligato ad adottare tutti i conseguenti adempimenti, risolvendosi l'inottemperanza - come nel caso dei risparmi di spesa per consumi intermedi - in un minor gettito per le entrate dello Stato (rispetto a quanto dovuto), ovvero - nelle altre ipotesi - in maggiori costi rispetto al parametro normativo.

A tale riguardo va, comunque, posto in evidenza, semmai ve ne fosse la necessità, come la lettera e la ragione stessa del richiamato art. 8, del d.l. n. 95 del 2012 impongano ai soggetti destinatari della norma di adottare misure di razionalizzazione di quella spesa tali da consentire risparmi del 5 per cento (per il 2012) e del 10 per cento (per il 2013) e non siano, con tutta evidenza, finalizzati al mero versamento al bilancio dello Stato di importi del corrispondente valore.

Va dato atto all'INPGI di aver dato seguito alle altre prescrizioni ricordate nel precedente capitolo, in particolare per quanto attiene alle disposizioni sulla contribuzione di cui all'art. 18, commi 11 e 22 bis, del d.l. n. 98 del 2011; all'acquisto di beni e servizi tramite la Consip, nell'ipotesi di condizioni più favorevoli (l'Istituto ha aderito, tra l'altro, alle convenzioni Consip nei settori della telefonia mobile e della fornitura di gasolio). L'Istituto ha provveduto, inoltre, a comunicare all'Agenzia del demanio le porzioni di immobili ad uso ufficio, momentaneamente non locate.

È, infine, da aggiungere come nel mese di giugno del 2013 il Collegio sindacale dell'INPGI abbia preso atto della volontà dell'Istituto di versare, entro il 30 giugno, al pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, gli importi relativi ai risparmi per consumi intermedi afferenti all'esercizio 2013.

2. Il sistema pensionistico

L'attività istituzionale dell'INPGI ha riguardo a due diverse forme di previdenza. L'una, più risalente nel tempo, ha per finalità la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria, sostitutiva dell'AGO (INPGI 1), nei riguardi dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti, successivamente estesa alla categoria dei pubblicisti, titolari di rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, ed iscritti nell'Albo e nel Registro tenuti dall'Ordine. Sono, inoltre, obbligatoriamente iscritti all'INPGI coloro che svolgono, presso la pubblica amministrazione o presso datori di lavoro privati, attività di natura giornalistica a tempo determinato o indeterminato.

In favore di queste categorie di assicurati, l'ordinamento dell'Istituto contempla un'estesa gamma di prestazioni (obbligatorie e facoltative): trattamenti pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti); prepensionamenti ex art. 37 della legge n. 416 del 1981 e successive modificazioni); pensioni non contributive (equivalenti alle pensioni sociali INPS); liquidazione in capitale (agli iscritti ultrasessantacinquenni privi dei requisiti utili al pensionamento); liquidazione TFR (a valere sull'apposito Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982); trattamenti temporanei di carattere assistenziale (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di disoccupazione, trattamenti per cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità per infortuni), prestazioni di natura creditizia (prestiti, mutui edilizi ipotecari); prestazioni per finalità sociali (borse e assegni di studio, ricoveri in case di riposo) ed una serie di altre prestazioni consistenti in sussidi straordinari, assegni una tantum ai superstiti, assegni temporanei di inabilità, assegni di superinvalidità.

La retribuzione pensionabile per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2006, è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, come rivalutate secondo gli indici ISTAT, cui, ai fini del calcolo dell'importo annuo della pensione, si applica l'aliquota di rendimento prevista in sede regolamentare.

Quanto al sistema degli ammortizzatori sociali vale ricordare come la legge (decreti legge 29 novembre 2008, n. 185 e 30 dicembre 2008, n. 207) abbia stanziato sino a 20 milioni di euro dal bilancio statale per il pagamento delle pensioni di vecchiaia anticipate, richieste dalle aziende che hanno dichiarato lo stato di crisi, ai giornalisti con più di 58 anni di età e 18 anni di contributi.

Inoltre, a seguito di accordo tra le parti sociali (Fnsi, Fieg e Inpgi), già dal 2009 è posto a carico delle aziende che facciano ricorso ai pensionamenti anticipati un contributo straordinario all'INPGI (pari al 30 per cento del costo complessivo di ogni

prepensionamento) e ne sono disciplinate le finalità di utilizzo. Altre misure riguardano l'istituzione di un contributo, ripartito tra aziende e giornalisti (rispettivamente 0,50 e 0,10 della retribuzione imponibile), per far fronte agli istituti di sostegno al reddito - cassa integrazione guadagni, mobilità, contratti di solidarietà - sino ad allora posti interamente a carico del bilancio dell'INPGI.

Nelle precedenti relazioni la Corte dei conti ha dedicato ampi cenni agli interventi posti in essere dall'INPGI negli anni più recenti al fine di garantire alla gestione previdenziale stabilità ed equilibrio finanziario anche nel lungo periodo.

Qui basti ricordare come nel luglio del 2011 l'Istituto ha adottato una nuova riforma del sistema previdenziale, che prevede:

- 1) l'innalzamento graduale dell'aliquota dei contributi IVS a carico dei datori di lavoro di due punti percentuali, con decorrenza, rispettivamente, dall'1.1.2012 e dall'1.1.2014. Un ulteriore punto percentuale è previsto - previa verifica dell'andamento tecnico attuariale della gestione - dall'1.1.2016.
- 2) l'innalzamento graduale, dal 1° luglio 2012, dell'età necessaria alle donne giornaliste per conseguire la pensione di vecchiaia (60 anni prima della riforma). L'età viene innalzata di cinque anni nell'arco di un decennio, per attestarsi, dunque, a 65 anni dal 2021;
- 3) un regime di agevolazioni contributive per le aziende che assumano - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - giornalisti disoccupati o inoccupati da almeno 6 mesi, ovvero che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che vengano trasformati in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Gli effetti sulla stabilità finanziaria dell'Istituto e sulla dinamica prestazioni-contributi della riforma del 2011 sono stati oggetto di un bilancio tecnico, con base 31.12.2009, riferito ad un arco di tempo di cinquant'anni.

Successivamente l'Istituto ha elaborato un nuovo documento attuariale ai sensi del sopra richiamato art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201 del 2011 riferito al periodo 2011-2060, i cui risultati sono analizzati nel capitolo cinque e che, come già detto, sono stati positivamente valutati dai Ministeri vigilanti.

Nel 2012, infine, sia per la Gestione 1, sia per la Gestione 2 sono state deliberate - e approvate dai Ministeri vigilanti - modificazioni ai regolamenti per la concessione di prestiti agli iscritti, con riguardo anche alla disciplina del regime di garanzie.

La Gestione separata (INPGI 2) provvede a liquidare ai propri iscritti (giornalisti professionisti, pubblicisti ed i praticanti che esercitano attività autonoma di libera

professione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa), con il metodo di calcolo contributivo, la pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti. La Gestione provvede altresì all'erogazione del trattamento di maternità, spettante alle libere professioniste ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Il regolamento di attuazione delle attività di previdenza della Gestione separata ha ad oggetto il regime contributivo degli iscritti libero professionisti e quello per le prestazioni di lavoro coordinate e continuative, in armonia ai principi di coordinamento tra le gestioni separate dell'INPS e dell'INPGI (art. 1, comma 80, lett. a, legge n. 247 del 2007). Quest'ultima disciplina, in sintesi, dispone il progressivo incremento dell'aliquota contributiva versata dai committenti (sino a pervenire, dall'1 gennaio 2011, ad una aliquota del 26,72 per cento), per 2/3 a carico di questi ultimi e per 1/3 a carico del giornalista co.co.co.

Quanto ai criteri di redazione del bilancio, il sistema già a capitalizzazione, è stato sostituito dal 2008 da un sistema previdenziale a ripartizione, il quale espone nel conto economico le spese per prestazioni previdenziali e assistenziali effettivamente sostenute, senza riportare più l'accantonamento dei contributi soggettivi, né tanto meno la capitalizzazione.

Hanno, poi, trovato ingresso nell'ordinamento della Gestione separata nuovi criteri d'iscrizione dei contributi, che fanno riferimento ai redditi fiscalmente dichiarati e non, come in precedenza, alla stima di quelli maturati in corso di esercizio.

L'INPGI 2 ha deliberato nel settembre del 2011 modifiche di rilievo al regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata, sia dal lato della contribuzione, sia da quello delle prestazioni. La nuova disciplina è stata approvata dai Ministeri vigilanti il 30 gennaio 2013, a seguito del recepimento da parte dell'Istituto di una serie di modifiche richieste dai Ministeri medesimi.

Le nuove disposizioni, per fare riferimento a quelle che paiono le principali innovazioni, prevedono (sotto il profilo della contribuzione) l'obbligo di iscrizione per coloro che conseguono un trattamento di pensione diretta e continuino a svolgere attività professionale con l'obbligo di versare il contributo soggettivo e minimo, ancorché in misura ridotta; la rivalutazione annua del contributo minimo; un nuovo regime delle sanzioni per ritardo nel pagamento dei contributi. Sul versante delle prestazioni è disposto l'innalzamento dei requisiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fissato a sessantasei anni di età con almeno venti anni di contributi effettivi.

Altri interventi hanno riguardo: alla possibilità di riscattare alcuni servizi prestati dall'iscritto; alla previsione anche per i giornalisti co.co.co. di ottenere, al pari dei liberi professionisti, una prestazione una tantum in luogo della restituzione dei contributi e alla rideterminazione annuale del contributo di maternità (fissato per il 2012 nella misura di 33 euro).

E' infine da dire che i Ministeri vigilanti, in relazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201 del 2011, si sono espressi favorevolmente in esito alla verifica della sostenibilità della gestione, quale risultante dal bilancio tecnico con base 2010 e relativo al cinquantennio 2011-2060.

3. Gli organi

Gli organi dell'INPGI, i cui titolari durano in carica quattro anni, sono: il Presidente, il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministratore della Gestione separata, il Collegio sindacale.

Già nella precedente relazione si anticipavano informazioni in merito al rinnovo degli organi avvenuto nel 2012 secondo le procedure stabilite nello Statuto; null'altro vi è da osservare in proposito.

La disciplina che si riferisce ai compensi spettanti ai componenti gli organi monocratici e collegiali dell'INPGI, già stabilita dal Consiglio generale con delibera del 4 luglio 2001, parzialmente modificata con delibera adottata dallo stesso organo il 28 aprile 2004, è stata nuovamente determinata con atto del 28 maggio 2008 e, per quanto attiene al Presidente, con delibera del 26 novembre 2009. Nella tabella 1 sono esposti i dati relativi alla misura annua linda, intera e ridotta⁴, delle indennità per il 2012, che s'incrementano rispetto al 2011 della prevista rivalutazione annuale.

Tabella 1 *(in euro)*

	2012*
Presidente - indennità	248.143
Vice Presidente Vicario - indennità intera - indennità ridotta	81.166 41.395
Vice presidente - indennità intera - indennità ridotta	65.156 33.340
Cons. amm. non titolari di pensione diretta e sindaci - indennità intera - indennità ridotta	49.449 25.122
Consiglieri di amm.ne titolari di pensione diretta - indennità intera - indennità ridotta	49.449 25.122
Presidente Collegio dei sindaci - indennità intera	57.504
Componenti Comitato amministr. gestione separata - indennità intera - indennità ridotta	41.395 20.983

* Le indennità sono comprensive degli arretrati liquidati nel 2013, relativi all'applicazione della perequazione definitiva.

⁴ L'indennità è corrisposta in misura ridotta ai componenti degli organi di amministrazione che dispongono di altri redditi da lavoro o assimilati.

È da aggiungere che al Presidente in carica — giornalista professionista in posizione di aspettativa non retribuita — viene corrisposta, oltre all'indennità di carica, una forma di ristoro per il pregiudizio economico e previdenziale derivante dagli effetti della sospensione del rapporto di lavoro (quantificato, nel 2012, in € 50.133 annui, corrispondenti al mancato accantonamento del Tfr e versamento della contribuzione previdenziale), nonché una somma equivalente al pagamento dei contributi Casagit e dell'ammontare della quota di contribuzione del fondo complementare a carico dell'azienda (€ 7.864).

L'ammontare del gettone di presenza è fissato in € 80 e non ha subito modificazioni rispetto al 2011 nel suo importo unitario.

I costi complessivi per indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese (di viaggio, alberghiere e per i pasti, oneri contributivi e spese di rappresentanza), gravanti sulla Gestione sostitutiva, si attestano nel 2012 sull'importo di €/mgl 1.902 (€/mgl 1.572 nel 2011) e segnano, dunque, un incremento percentuale del 20,97 per cento, da ricondurre, però, ai costi per l'elezione degli organi statutari, al netto dei quali la spesa complessiva è di poco inferiore a quella del 2011.

Per la Gestione separata i predetti costi, ammontanti nel 2011 a €/mgl 219,5, sono pari nel 2012 a €/mgl 579,6 con un aumento di oltre €/mgl 360. Anche per questa Gestione l'incremento è riferibile, in misura del tutto prevalente, alle spese per il rinnovo degli organi, detratti i quali i costi complessivi si allineano a quelli del precedente esercizio.

4. Il personale

Variazioni di non particolare rilievo, rispetto al precedente esercizio, mostra l'andamento del personale in servizio. In base ai dati forniti dall'Istituto, il personale in organico, escluso il Direttore generale, si attesta, infatti, al 31 dicembre 2012, su 200 unità (di cui 6 a tempo determinato) per la Gestione sostitutiva, con l'aumento di 4 unità rispetto alla consistenza a fine 2011, mentre quello addetto alla Gestione separata non subisce variazioni sul 2011 ed è pari a 10 unità. Il prospetto che segue riporta in dettaglio, per ciascuna area, le variazioni intervenute nell'esercizio 2012 rispetto alla consistenza del personale in organico.

		DIR	QUA	A	B	C	R	GIO	TOT*
GEST. SOST.	2011	8	11	72	79	11	14	1	196
	2012	8	14	78	71	13	15	1	200
	variazione	0	+3	+6	-8	+2	+1	0	+4
GEST. SEP.	2011	0	0	4	5	1	0	0	10
	2012	0	0	4	5	1	0	0	10
	variazione	0	0	0	0	0	0	0	0

* Escluso il Direttore generale e incluso il personale con contratto a termine.

La spesa globale iscritta in bilancio per il personale, sia della Gestione sostitutiva, sia della Gestione separata, ha avuto dal 2005 al 2012 un andamento crescente, per effetto soprattutto dell'applicazione dei CCNL degli impiegati e dei dirigenti e del rinnovo del contratto integrativo aziendale e, per la Gestione sostitutiva, anche dell'incremento del numero dei dipendenti. La spesa si attesta a fine 2012 (per la Gestione principale) su €/mgl 15.411, con un incremento dell'1,59 per cento sull'esercizio precedente. A questa dinamica (di pur contenuto incremento dei costi) non sono estranei i maggiori oneri derivanti dal rinnovo (siglato sul finire del 2010) del CCNL del personale non dirigente e dirigente⁵. Di questo andamento, peraltro, la Corte era ben consapevole e già nella precedente relazione segnalava come gli incrementi contrattuali che riguardano tutto il personale dell'INPGI (come delle altre casse aderenti all'ADEPP) pur se relativi, con diversa decorrenza, all'esercizio 2010 – e, quindi, formalmente rispettosi del disposto dall'art. 9, comma 1 del decreto legge n.

⁵ Il contratto relativo al personale non dirigente prevede un incremento degli stipendi tabellari dell'1,4 per cento dall'1.1.2010 e dello 0,6 per cento dall'1.12.2010. Uguale incremento è previsto, con la medesima decorrenza, per il personale di qualifica dirigenziale, la cui indennità si incrementa dall'1.1.2009 per effetto delle disposizioni contenute nell'accordo integrativo aziendale del 2010.

78 del 2010 - si fossero inevitabilmente tradotti (di fatto, a regime, nel 2011) in un aumento complessivo della relativa spesa. In nota integrativa è, comunque, specificato come gli incrementi di spesa nel 2012 siano prevalentemente da ricondurre agli effetti economici derivanti dai "miglioramenti introdotti dal Contratto Integrativo Aziendale dei dipendenti e dall'Accordo integrativo dei dirigenti, rinnovati entrambi agli inizi dell'anno 2012" (si tratterebbe, in particolare, dell'adeguamento delle indennità di mobilità urbana e di mensa, oltreché dell'incremento della quota CASAGIT a carico del datore di lavoro e della quota relativa alla previdenza integrativa).

Nel 2012 anche la Gestione separata registra un incremento, invero contenuto, di oneri pari all'1,09 per cento (da €/mgl 588 del 2011 a €/mgl 594 del 2012), da ricondurre alle medesime ragioni che vengono in rilievo nella Gestione principale.

Il costo globale corrente e medio del personale di ciascuna delle due Gestioni (con esclusione del Direttore generale, ma considerando gli oneri del personale a tempo determinato) sono evidenziati, nell'ordine, nelle due tabelle seguenti.

Tabella 2

Gestione sostitutiva

Anno	Costo complessivo* (in euro)	Organico	Costo medio in euro)
2010	14.161.897	195	72.625
2011	14.399.256	196	73.466
2012	14.888.034	200	74.440

*Comprendo degli oneri previdenziali e assistenziali (pari a € 3.287.443 nel 2011 e a € 2.638.448 nel 2012).

Tabella 3

Gestione separata

Anno	Costo complessivo* (in euro)	Organico	Costo medio in euro)
2010	739.945	10	73.995
2011	587.844	10	58.784
2012	593.632	10	59.363

*Comprendo degli oneri previdenziali e assistenziali (pari a € 140.770 nel 2011 e a € 108.422 nel 2012).

Il direttore generale dell'INPGI è nominato dal Consiglio di amministrazione, sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'Istituto, ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dagli organi collegiali di amministrazione, interviene a tutte le riunioni di questi ultimi e fa parte delle commissioni consultive e di studio che, a norma di Statuto, possono essere nominate dal Consiglio di amministrazione.